



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Infortunati in itinere: tragitto interrotto per accompagnare il figlio a scuola

Autore: Redazione | 22/12/2014



Nuove linee guida dell'INAIL per le deviazioni dal tragitto casa-lavoro.

L'infornio capitato al lavoratore nel tragitto casa-lavoro (cosiddetto [infortunio in itinere](#)), interrotto o deviato per accompagnare il **proprio figlio a scuola**, da

oggi in poi potrà essere risarcito con la tutela assicurativa, sempre che venga verificata la necessità dell'utilizzo del **mezzo privato**.

È quanto precisato dall'**Inail** in una circolare di qualche giorno fa **[1]**.

Condizioni per il risarcimento

Per prima cosa, in ogni caso, andranno verificate le **modalità** e le **circostanze del caso concreto**, quali **età del figlio**, lunghezza e durata della deviazione, mancanza di alternative. Da tali dati deve risultare necessario il percorso effettuato dal dipendente e il soddisfacimento delle esigenze familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

Le nuove linee guida si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

Per quanto riguarda i motivi, secondo la **Cassazione** è necessario valutare le **esigenze familiari** addotte dal lavoratore al fine di riconoscere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere.

Note

1] Inail, circolare n. 62 del 18.12.2014. *Autore immagine: 123rf com*